



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2380 del 2023, proposto da:

Usb - Unione Sindacale di Base - Settore Pubblico Impiego, in persona del legale rappresentante pro tempore, Debora Belfiori, Azzurra Catanoso, Alessia Dolpi, Ramona Pompei, Francesca Tuccillo, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Galleano, Claudia Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consuelo Fontana, Beatrice Genovese, Stefania Mattarelli, Valentina Morsa, Livia Spada, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

e/o il rifacimento della graduatoria, previa sospensione cautelare della sua efficacia:

- della Determinazione Dirigenziale n. 2279/2022, n. di repertorio 34974/2022, pubblicata sull'Albo pretorio dell'Ente Capitolino in data 02.12.2022, concernente la rettifica della graduatoria di merito della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, co. 228 – quater della L. n. 208 del 28.12.2015, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22.03.2022;
- l'Allegato A alla D.D., denominato “Graduatoria di merito rettificata” del 02.12.22 finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, co. 228 – quater della L. n. 208 del 28.12.2015;
- l'allegato B alla D.D., del 02.12.22 denominato “Elenco dei candidati idonei all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del medesimo art. 1 co. 228 e qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e connesso ad essi, nonché antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il ricorso, e le deduzioni difensive versate dall'Amministrazione capitolina;
Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari possano essere tutelate con la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art.55, co.10 cpa, stante l'insussistenza, allo stato, di un pregiudizio grave e irreparabile per la parte ricorrente;

Considerato nondimeno che sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, primo comma, Cod. Proc. Amm. e che allo scopo:

- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati inseriti nella rettifica della graduatoria finale di merito della «procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli Asili Nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015...», approvata in ultimo con Determinazione Direttoriale n. prot.n. GB/92585/2022 del 02/12/2022, pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale in pari data;

- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

(i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- Roma Capitale dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, ovvero dalla sua notifica se anteriore, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dalla parte ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami; Ritenuto, infine, di fissare, per il prosieguo, l'udienza pubblica indicata in dispositivo, nonché di disporre la compensazione delle spese di giudizio della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda):

- ordina l'integrazione del contraddittorio e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa, ai sensi dell'art.55, co.10 cpa, per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Igor Nobile

IL PRESIDENTE
Eleonora Monica

IL SEGRETARIO